

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PARZIALE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, A SCOPI SOCIALI E DI INCLUSIONE.

tra

1) _____ nato ad _____, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore del **Comune di Charvensod**, Ente Pubblico Locale, con sede in loc. Capoluogo 1, 11020 Charvensod (AO), **C.F./P.IVA 00108260076**, e

nat* a _____ che

interviene nel presente atto in qualità di Presidente - Legale Rappresentante pro tempore di *******C.F.** ***** con sede in _____ –

- , di seguito denominata anche “Locatario o conduttore”.

Premesso che

- il Comune di Charvensod ha provveduto alla riqualificazione dell’edificio “Maison Anselmet”, denominato “Charmaisod” in località capoluogo, ipotizzandone, inizialmente, una destinazione a “co-housing” per anziani, pubblicando apposito avviso per la manifestazione di interesse;
- all’avviso per manifestazione di interesse, hanno risposto inizialmente due operatori economici, che, tuttavia, non hanno formulato alcuna proposta;
- l’amministrazione Comunale, con deliberazione del 29 agosto 2024, ha deliberato di destinare a finalità sociali
 - I. “Maison Anselmet”, sita in Località Capoluogo che negli anni passati era utilizzata come sede di varie associazioni e, negli anni 2021/2022, è stata

oggetto di una complessa riqualificazione utilizzando i fondi statali inerenti la riqualificazione energetica che, a seguito dei lavori sopra descritti, è stata rinominata “Charmaisod”;

II. il complesso “Ex stalla sociale” sita in località Vachortaz;

- gli immobili oggetto della proposta sono, attualmente, vuoti ed inutilizzati;
- gli immobili oggetto della proposta rientrano nel patrimonio disponibile dell’ente;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 12.6.2025, come integrata e modificata dalla deliberazione n.88 del 07.08.2025, ha stabilito di destinare i due immobili del patrimonio disponibile denominati “Charmaisod”, distinto in catasto al foglio 10 mappale 574 subalterno 12, e il complesso “Ex stalla sociale” distinto in catasto al foglio 9 mappale 693 subalterni 1,2,3, a scopi sociali e di inclusione, attraverso la locazione con valorizzazione parziale degli immobili mediante la realizzazione di opere di ristrutturazione per consentirne anche una maggiore fruibilità e accessibilità degli stessi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Charvensod proprietario, come sopra rappresentato, concede a ***** , come sopra rappresentata, che accetta in locazione con valorizzazione parziale i seguenti immobili:

- “Maison Anselmet”, sita in Località Capoluogo che negli anni passati era utilizzata come sede di varie associazioni e, negli anni 2021/2022, è stata oggetto di una complessa riqualificazione utilizzando i fondi statali inerenti la riqualificazione energetica che, a seguito dei lavori sopra descritti, è stata rinominata “Charmaisod”, priva di arredi;
- il complesso “Ex stalla sociale” sita in località Vachortaz da riqualificare e priva di arredi;

Le unità immobiliari, rappresentate nelle planimetrie allegate al presente atto, risultano meglio identificate catastalmente:

- quanto alla struttura denominata “Charmaisod” foglio 10 mappale 574 sub.12 All.7A
- quanto alla struttura denominata “Ex stalla sociale” al foglio 9 mappale 693, in tutti i subalterni (all.7B);

I beni saranno assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ogni opera edile o impiantistica interferente e/o allacciata agli impianti esistenti, salva l'acquisizione della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione Comunale con apposito atto.

Le utenze necessarie allo svolgimento dell'attività (a titolo esemplificativo per la spesa elettrica, idrica, di riscaldamento, telefonica o linea dati) verranno intestate, sin dalla stipula del contratto, al soggetto affidatario.

A carico dell'operatore saranno, altresì, i costi e gli eventuali oneri di accatastamento e l'ottenimento dell'agibilità ed ogni altra autorizzazione necessaria all'utilizzo proposto.

Il conduttore dovrà sostenere gli oneri per le manutenzioni ordinarie senza nulla pretendere nei confronti del Comune di Charvensod, farsi carico dei costi di gestione dell'attività, pulizia e custodia delle strutture, ivi comprese le pertinenziali aree esterne, nonché delle utenze tutte necessarie per l'utilizzo delle strutture (fornitura dell'energia elettrica, riscaldamento, l'acqua, utenze telefoniche o di connettività internet), nonché di tutte le imposte, costi e tasse relativi alla gestione delle strutture (a titolo esemplificativo TARI) a far data dall'immissione in possesso come risultante da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Art. 3 – DURATA

La durata del contratto di locazione con valorizzazione è di anni 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La durata del contratto di locazione determina il recupero, della somma di **euro 331.590,89** IVA esclusa pari all'investimento effettuato e rendicontato dal Conduttore, rapportato al canone annuo offerto in sede di gara (valore a base di gara € 15.974,31 annui =, desunto dalla relazione di stima dell'Ufficio tecnico datata *****).

Una volta recuperata la somma, la conduttrice dovrà provvedere al pagamento del canone annuo o della frazione del canone annuo ancora dovuto fino alla scadenza contrattuale.

Alla scadenza della durata del contratto, il conduttore si impegna a lasciare liberi i locali da persone e cose, senza pretendere alcunché per le migliorie, addizioni ed arredi posti in essere in adempimento degli obblighi di valorizzazione delle unità immobiliari oggetto

di contratto.

È espressamente vietato il rinnovo tacito, il contratto, infatti, s'intende sin d'ora disdettato alla scadenza del 24 esimo anno, senza ulteriori comunicazioni.

Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione al Comune stesso, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso anticipato, il conduttore non potrà pretendere alcunché per gli interventi di miglioria e gli arredi, che resteranno nella piena disponibilità dell'ente, fatte salve le clausole stabilite nel presente contratto e nell'avviso di gara.

Art. 4 – CANONE

L'importo del canone annuo di locazione offerto in sede di gara (NB al rialzo rispetto al valore di stima effettuato dall'ufficio tecnico e posto a base di gara pari ad € 15.960,00 .= (Euro quindicimilanovecentosessanta), è pari ad euro _____ (euro _____) soggetto ad IVA al 22%;

e quindi per l'intera durata del contratto di anni 24 (ventiquattro), ammonta ad € _____ .= (Euro *****00), soggetto ad IVA al 22%;

Il suddetto canone complessivo di €*****.= sarà scomputato, parzialmente e limitatamente alla quota capitale, per anni***** in quanto coperto dalla spesa, pari ad euro 331.590,89, che il conduttore dovrà sostenere per la realizzazione dei lavori di recupero dei locali oggetto di contratto e per i relativi arredi.

L'IVA sul canone dovrà essere corrisposta al Comune e non sarà oggetto di compensazione con l'importo sostenuto per i lavori. Il Comune, pertanto, richiederà il pagamento dell'IVA anche sugli importi relativi alla quota di canone che, in linea capitale, sarà oggetto di compensazione.

Esaurita la compensazione, il conduttore dovrà corrispondere all'amministrazione il canone mensile maggiorato dell'IVA;

Le parti convengono sin d'ora che la tipologia di attività svolta non darà luogo ad alcuna indennità di avviamento in favore del conduttore.

Art. 5 – SPESE DI GESTIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree pertinenziali sono a carico della Locataria, così come le spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica,

acqua, telefono, asporto rifiuti, oltre a tutte le imposte eventualmente dovute per legge.

Tutte le spese di gestione delle strutture, nessuna esclusa, saranno a carico del soggetto affidatario, oltre agli oneri per le manutenzioni ordinarie necessarie, senza che alcun costo sia a carico del Comune di Charvensod, ente proprietario delle strutture.

Art. 6 – UTILIZZO, CUSTODIA E RESPONSABILITÀ

Gli immobili vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto alla parte Conduttore.

Il Conduttore, preso atto della destinazione urbanistica (*****delle NN.TT.A del P.R.G.), nonché delle finalità per le quali viene concessa la locazione, si obbliga ad utilizzare il compendio immobiliare nel rispetto della destinazione finalizzata alla solidarietà e all'inclusione sociale.

All'affidatario spetta l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o atto comunque denominato, necessario alla destinazione del bene all'attività da svolgere, tenendo indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Il Conduttore si impegna a custodire l'immobile locato, a mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirlo alla scadenza del contratto integro, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Il Conduttore è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della locazione e pertanto si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune di Charvensod per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire dall'esercizio della propria attività.

A tal fine il Conduttore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità civile, propria e delle persone per le quali deve rispondere per Legge, a copertura degli eventuali danni derivanti da incendio, scoppio, rischio d'uso e con l'obbligo a proprio carico di mantenere in vigore la copertura assicurativa per tutta la durata della locazione. Qualora la copertura assicurativa risultasse inadeguata o insufficiente, il Conduttore risponderà direttamente per l'ammontare dei risarcimenti non coperti dall'assicurazione.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE

il Conduttore si impegna ad eseguire gli interventi indicati in sede di gara, quindi comprensivi degli interventi oggetto della proposta a base di gara per il valore complessivo di euro 331.590,89, nonché le eventuali migliorie indicate e quantificate in sede di offerta, entro il termine di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva la

possibilità di eventuale proroga di un anno.

Il conduttore assume l'obbligo di fornire all'Amministrazione la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la certificazione relativa all'agibilità dell'immobile e alla scheda tecnica dei materiali impiegati e alle lavorazioni eseguite. Il Conduttore deve fornire anche la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'aggiornamento catastale.

Sono posti a carico del Conduttore i pagamenti di tutte le tasse, imposte di esercizio della gestione, nonché l'IMU e le ulteriori tasse e imposte locali e nazionali di qualsiasi natura gravanti sull'Immobile. Di tale onere, l'offerente dichiara espressamente di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta economica temporale.

Sono, altresì, a carico del conduttore:

- tutti gli obblighi previsti nel contratto, nonché il rispetto del progetto presentato in sede di offerta per fornitura di arredi e realizzazione di opere di riqualificazione;
- la manutenzione ordinaria dei locali;
- le autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti comunque denominati, necessari a svolgere l'attività per cui le unità immobiliari sono locate;
- le verifiche periodiche degli impianti installati (estintori compresi);
- la custodia e la pulizia dei locali e delle aree ad essi pertinenti;
- le spese per l'energia elettrica, la fornitura d'acqua, il riscaldamento, le utenze telefoniche o per connessione internet e, comunque per tutte le utenze, imposte e tasse relative agli immobili oggetto di contratto;
- la prestazione di una cauzione definitiva per il periodo di 6 anni dalla sottoscrizione del contratto, per importo pari al 10% della somma dell'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dal contratto in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi;
- la stipula di adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, da consegnare all'amministrazione Comunale, che dovrà risultare quale soggetto beneficiario, al fine di garantire:

a. prima e durante l'esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso

Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto di locazione, con massimale non inferiore a 2.000.000,00 euro (duemilioni);

- b. per tutta la durata del contratto, le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all'interno degli immobili oggetto di contratto, esonerando l'Amministrazione comunale da qualunque obbligo e responsabilità, nei confronti di terzi, dipendenti e/o operatori presenti a qualsiasi titolo, per qualsiasi danno che potrebbe loro derivare, così come nei confronti di terzi, per massimale di 5.000.000,00 di euro.
- c. Contestualmente alla presentazione dello stato finale dei lavori e per tutta la residua durata della locazione, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile rifunzionalizzato con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00.

In ogni caso, il Conduttore, prima di dare avvio all'attività indicata nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all'interno degli immobili oggetto di contratto, esonerando l'Amministrazione comunale da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi;

Il conduttore, è tenuto ogni anno a presentare la ricevuta quietanzata del versamento del premio delle polizze sopra indicate fino alla scadenza del contratto.

La violazione degli obblighi a carico del Conduttore connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative o della trasmissione delle quietanze, comporta la risoluzione ipso iure del contratto

- l'obbligo di iniziare i lavori in tre anni dall'aggiudicazione e di concluderli entro i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, quest'ultimo eventualmente prorogabile di un anno;
- l'obbligo di garantire ai residenti del Comune di Charvensod un canale preferenziale per la fruizione dei servizi che verranno offerti nelle strutture indicate, in modo da assicurare che la comunità locale possa trarre il massimo beneficio dalle attività che verranno svolte..

Art. 8 – DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI

Le unità immobiliari dovranno avere una destinazione finalizzata alla solidarietà e all'inclusione sociale.

All'affidatario spetta l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o atto comunque denominato, necessario alla destinazione del bene all'attività da svolgere, tenendo indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ

La locazione delle unità immobiliari, trasferendo all' affidatario la disponibilità della cosa locata, comporta l'obbligo di custodia del bene in capo al affidatario stesso e la responsabilità a suo carico ex art. 2051 C.C. .

L'affidatario dovrà stipulare, per tutta la durata del contratto, apposite polizze descritte al punto precedente.

Art. 10 – RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà restituire al Comune di Charvensod gli arredi forniti e le unità immobiliari libere e nella loro integrità, riconsegnando gli immobili e le chiavi a seguito di sottoscrizione di apposito verbale, e impegnandosi comunque ad eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare gli immobili nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso.

Il Conduttore non potrà pretendere alcunché per gli arredi e le opere realizzate nelle unità immobiliari, posto che l'assunzione di tali costi verrà considerata a titolo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone.

Art. 11 – CLAUSOLE PARTICOLARI E RISOLUTIVE

Il contratto sarà sottoposto alle seguenti clausole particolari:

1. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dall'aggiudicazione e il termine per la conclusione dei lavori è fissato in cinque anni, quest'ultimo eventualmente prorogabile di un anno;
2. ogni modifica del contratto e, nella fattispecie, una significativa diminuzione dell'importo dei lavori (10% dell'importo dell'investimento) comporterà la riduzione della compensazione, e, quindi, che la stessa possa essere riequilibrata con il pagamento del canone o con la decurtazione del periodo di godimento;

3. il conduttore si impegna a garantire ai residenti del Comune di Charvensod un canale preferenziale per la fruizione dei servizi che verranno offerti nelle strutture indicate, in modo da assicurare che la comunità locale possa trarre il massimo beneficio dalle attività che verranno svolte.

Il contratto sarà sottoposto alle seguenti clausole risolutive:

1. qualora l'aggiudicatario non riesca a reperire i fondi necessari per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio ex custode del "complesso stalla sociale" è prevista la risoluzione del contratto calcolando il valore del canone come da perizia del Responsabile, aggiornata a seguito dell'offerta, e compensando tutto o parte dello stesso con il valore residuo, certificato dal Responsabile del Servizio, alla data di conclusione del contratto, della fornitura di arredi e attrezzature che saranno acquisite dall'Ente e ponendo il valore delle forniture e arredi a parziale compensazione del canone;
2. nel caso il conduttore non riesca a completare le opere previste, verrà effettuata una compensazione tra l'importo effettivamente investito, certificato dal Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, e il canone di aggiudicazione considerato il periodo di godimento degli immobili, con un eventuale riequilibrio con pagamento del canone, oltre all'IVA da versare, purché senza oneri a carico del Comune.

Art. 12 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O RECESSO DEL CONDUTTORE

Fermo quanto previsto all'articolo precedente, nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento o recesso da parte del conduttore, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso per le forniture di arredi, le opere e le migliorie effettuate, anche qualora non sia stato utilizzato il periodo di utilizzazione degli immobili nella sua interezza, neppure sotto il profilo di arricchimento senza causa e le opere resteranno in piena proprietà dell'amministrazione;

Art. 13 – TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE

Il Comune di Charvensod dichiara che l'immobile locato è nella piena disponibilità del Comune ed è libero da diritti di terzi, personali o reali, che possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte della Locataria, che resta pertanto manlevata da ogni evizione o pretesa a qualsiasi titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione del bene locato.

Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3 (durata), la proprietà di quanto realizzato nei locali concessi in locazione sarà acquisita al patrimonio del Comune a titolo gratuito senza che il Conduttore possa vantare pretese di alcun genere.

Art. 14 – VERIFICHE

Il Conduttore dovrà consentire in ogni tempo previa richiesta scritta o telefonica anticipata l'accesso ai locali e alle aree locate da parte del Comune di Charvensod, tramite proprio personale a ciò autorizzato o tramite personale esperto, anche esterno alla struttura comunale, parimenti autorizzato, per consentire tutte le ispezioni e le verifiche che si riterranno necessarie per verificare lo stato di manutenzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 15 – CESSIONE - SUBLOCAZIONE

E' vietata la sub-locazione, anche parziale, dei locali e delle aree in oggetto e la cessione o il trasferimento del presente contratto. Ogni eventuale deroga dovrà essere autorizzata per iscritto.

Art. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Comune di Charvensod si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento per comprovate esigenze del Comune stesso, comunicandolo al Conduttore con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.

Il presente contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel presente contratto;
- b) in caso di omessa manutenzione dell'immobile oggetto della locazione;
- c) in caso di mancato rispetto del divieto di sub-locazione e di cessione o trasferimento.

Prima di pronunciare la risoluzione il Comune di Charvensod notificherà al Conduttore una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento del conduttore o recesso dello stesso dal contratto, l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto al conduttore a titolo d'indennizzo o recupero per le opere realizzate.

In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per comprovate esigenze dell'Amministrazione comunale, il Comune stesso dovrà provvedere alla restituzione della quota del canone di locazione residua già anticipata al momento della stipula del presente atto.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della presente scrittura, bolli, diritti di segreteria e quant'altro saranno suddivise nella misura del 50% tra le Parti.

Ai soli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA.

Art. 18 – MODIFICHE

Ogni modifica e/o integrazione alle condizioni della presente locazione dovrà essere concordata fra le Parti in forma scritta e produrrà effetto dalla data di sottoscrizione.

Art. 19 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

In conformità all'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 di conversione del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 di attuazione della direttiva 2010/31/UE, la Concessionaria, dà atto di ricevere, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, le informazioni e la documentazione in ordine all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile in oggetto.

Attestato, con codice certificato n. redatto in data dall'architetto con studio professionale a iscritto all'Ordine degli

Il conduttore dichiara altresì di essere edotto che i suddetti attestati hanno una validità temporale massima di 10 (dieci) anni a partire dal loro rilascio e devono essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio.

Art. 20 – RINVIO

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le Parti si richiamano alla Sezione I “Disposizioni generali” del Capo VI “Locazione” del titolo III del Libro Quarto del Codice Civile, all'articolo 42 “Destinazione degli immobili a particolari attività” della legge n.392/1978 e quelli che ne discendono come nello stesso indicati (27, 32, 41 e, quindi, da 7 a 11 e 38, 39 e 40 “diritto alla prelazione in caso di nuova locazione”).

Art. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Charvensod, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa il Conduttore che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Charvensod e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.

I dati saranno conservati nella raccolta degli atti repertoriati dal Comune di Charvensod.

Art. 22 – DOMICILIO FISCALE - FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono espressamente domicilio legale:

- il Comune di Charvensod presso la sede di Charvensod;

- presso la sede di via

—

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Aosta

Redatto, letto e liberamente sottoscritto dalle parti contraenti per incondizionata accettazione.

Charvensod,

Per il Conduttore

.....

Per il Comune di Charvensod

.....

(in modalità digitale)

Il Conduttore per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, dichiara di aver letto e di approvare tutti gli articoli della presente scrittura ed in particolare approva espressamente per iscritto gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 16).

Per il Conduttore

.....

Per il Comune di Charvensod

(in modalità digitale)